



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

10/6/2011

Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Risorse Umane

Oggetto

Riforma della vigilanza - semplificazioni introdotte dal D.L. sviluppo 2011

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Il Decreto Sviluppo (D.L. 13/5/11 n. 70, in vigore dal 14 maggio, giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.), ha introdotto disposizioni che mirano a razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva nei confronti di microimprese e piccole e medie imprese.

Le nuove norme si prefiggono di tutelare il regolare esercizio dell'attività di impresa e di evitare sprechi nell'attività amministrativa.

A tale fine, viene in particolare sancito che gli accessi per controlli di natura amministrativa:

- siano oggetto di programmazione e coordinamento da parte degli enti competenti onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni
- non possano essere ripetuti per periodi di tempo inferiore al semestre e durare più di 15 giorni.

Di seguito si sintetizzano le modifiche normative introdotte dall'art. 7, comma 2, lettere da a) a d), del D.L. n. 70/11.

1) Accessi unificati, brevi e non frequenti

Le ispezioni per finalità di controllo amministrativo devono essere unificate, avere cadenza al massimo semestrale e durare non più di quindici giorni.

Le limitazioni non si applicano in casi straordinari per controlli per finalità di salute, giustizia ed emergenza.

Gli ispettori che non rispettano il precetto compiono un illecito disciplinare.

La Guardia di Finanza opera, per quanto possibile, in borghese.

Il principio generale (art.7, comma 1) è declinato come segue.

1.1) Le linee guida saranno dettate da un emanando decreto che disciplinerà le modalità con cui attuare la programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché un efficace coordinamento dei successivi accessi presso le micro, piccole e medie imprese da parte di Enti di rilevanza statale, quali Agenzie fiscali, Guardia di Finanza, INPS, Monopoli di Stato, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il coordinamento dovrà avvenire, il più possibile, tramite uno scambio telematico di dati e informazioni fra le Amministrazioni.

Ciascuna Amministrazioni dovrà informare le altre:

- preventivamente in merito all'inizio di ispezioni e verifiche;
- al termine delle ispezioni in relazione agli elementi acquisiti che risultino utili ai fini delle attività di controllo.

1.2) Anche gli accessi disposti dalle amministrazioni locali (es. Forze di Polizia locali, aziende ed agenzie regionali e locali), devono essere oggetto di programmazione periodica.

In tal caso, il coordinamento degli accessi è delegato, ove istituito, al SUAP

(Sportello unico per le attività produttive) oppure alla CCIAA territorialmente competente.

1.3) Tutti gli accessi devono ispirarsi ai principi di:

- svolgimento contestuale ad opera degli Enti interessati;
- non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre.

1.4) Se il dipendente pubblico emette atti /o provvedimenti, anche di irrogazione di sanzioni, in violazione delle suddette disposizioni, incorre in un illecito disciplinare.

1.5) I procedimenti di cui sopra non si applicano a controlli e accessi:

- per la repressione di reati;
- in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

2) Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente

Il Decreto Sviluppo interviene sull'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/00). La norma sancisce i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche.

Le modifiche attuate prevedono:

- una minore durata dell'accesso in caso di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi;
- l'estensione delle garanzie previste dalla norma anche in caso di attività ispettive e di controllo operate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

2.1) Con riferimento alla durata massima della verifica e dell'eventuale proroga della stessa, il comma 5 dell'art. 12 prevede ora termini ridotti della metà per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi.

Anziché 30 giorni, più ulteriori 30 nei casi di particolare complessità dell'indagine, individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, il periodo di permanenza presso la sede di imprese in contabilità semplificata e di lavoratori autonomi non potrà superare 15 giorni, più 15 in caso di proroga motivata.

Per il conteggio devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli ispettori presso la sede del contribuente.

2.2) Le disposizioni dell'articolo 12 del L. n. 212/00 (cd. Statuto dei diritti del contribuente) si applicano anche in caso di ispezioni o controlli degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (es. Inps, Inail, ecc.). Secondo una interpretazione letterale, da tale disposizione risulterebbero quindi escluse le ispezioni ed i controlli eseguiti dagli organi periferici del Ministero del lavoro (DRL e DPL). Sulla questione è opportuno attendere le indicazioni del ministero stesso.